

Un falso di fantasia non è detto che sia un falso “grossolano” e/o “inutile”

Di Raffaele CHIANCA

Continuo a leggere commenti relativi ai cosiddetti “documenti di fantasia”, per i quali si ritiene di non dover procedere ai sensi degli artt. 477 – 472 c.p. in quanto da riportare alle fattispecie del falso “grossolano” e/o “inutile”.



In via preliminare, preso atto di tale convinzione/affermazione, è sempre bene ricordare, e ricordarci, che la Polizia Giudiziaria non deve, e soprattutto non può, sostituirsi nelle funzioni proprie dell’Autorità Giudiziaria cui spetta la rubricazione del titolo del reato. In tali frangenti, infatti, sarebbe molto meglio, e ritengo assolutamente opportuno, se la p.g. operante procedesse al sequestro del FALSO documento, motivando l’atto di polizia giudiziaria il modo corretto e, in generale, evitando di produrre atti che contengono inenarrabili castronerie!

Su questo tema ho già scritto ormai da tempo, e non voglio certamente ritornare sulla questione; mi preme semplicemente ricordare che il falso è “grossolano”, e si considera tale, quando appare **macroscopicamente evidente**. Ciò comporta l’individuabilità senza alcuna difficoltà del medesimo anche e soprattutto da persona del tutto sprovvista (ossia non deve trattarsi di persona qualificata) e, pertanto, l’impossibilità di configurazione del reato per “inidoneità dell’azione” (art. 49 c.p.).

Il falso inutile, invece, è quello che riguarda un documento non rilevante ai fini della decisione processuale. In tal caso, la non punibilità potrà considerarsi una conseguenza dell'“inidoneità dell'azione” a ledere un interesse rilevante.

Io sostengo, e così come me alcuni qualificati professionisti del settore, che la maggior parte delle archiviazioni o assoluzioni in giudizio, derivano massimamente da uno scorretto approccio al fenomeno da parte della Polizia Giudiziaria che, in qualche modo, attraverso i propri atti “suggerisce” all'Autorità Giudiziaria - *che come detto ha l'onere di rubricare il titolo di reato* - la non perseguibilità del fatto perché, appunto, trattasi di falso grossolano, invece di sostenere in modo corretto l'accusa, e dimostrare che si tratta di un documento assolutamente idoneo ad ingannare la generalità delle persone, e quindi la fede pubblica, onde per cui il titolare è penalmente perseguibile!

Interessante in tal senso la sentenza che allego, una delle tante che in questi anni ho visto applicare dalla Magistratura di tutta Italia, laddove la Polizia Giudiziaria ha sostenuto in modo corretto l'accusa

Buona lettura e che Dio ce la mandi buona ...

Di Raffaele CHIANCA, tratta dal sito www.vehicle-documents.it

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini

N. 674/17 Sent.
N. 431/17 R.G.
N. 5327/15 N.R.

in composizione monocratica

in persona di:

D.ssa **Silvia Corinaldesi**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

Comunicata al P.G.

22 MAG. 2017

Est.Es.

Scheda

contro

[REDACTED], nato in Brasile il 22/09/**[REDACTED]**, con
domicilio eletto presso lo studio del difensore di ufficio Avv. Federica Mod. 3/ S.G.
FABBRI del foro di Rimini

Libero - assente

IMPUTATO

a) Per i delitti di cui agli artt. 477, 482, 489 c. p., perché falsificava:

SENTENZA

- il permesso internazionale di guida riportante l'effigie ed i dati anagrafici in data **06/04/2017**
dell'indagato e datato 06/04/2012;

utilizzando poi il predetto documento al fine di condurre liberamente depositata il
automobili sul territorio italiano, come accertato dal personale della Polizia
Stradale di Rimini.

Accertato in Rimini il 18/08/2015.

22 MAG. 2017
Il Funzionario Civ. Militare
Marco Virga

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Emanuela Sisa e dell'avv.
Federica Fabbri del foro di Rimini.

sc

Le parti hanno concluso come segue:

il Pubblico Ministero: per entrambi i reati, ritenuta la continuazione chiede la pena di mesi 8 di reclusione.

il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione ex art. 530, comma 1, cpp; assoluzione ex art. 530, comma 2, cpp in subordine; riconosciute le attenuanti generiche, minimo della pena in estremo subordine.

MOTIVAZIONE

██████████ veniva citato a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini con decreto del 3.6.2016, con le accuse di contraffazione del permesso internazionale di guida e uso di atto falso.

Aperto il dibattimento, il processo era celebrato, nella assenza dell'imputato, con l'esame dei testi Severi e Chianca e l'acquisizione dei documenti prodotti dal P.M. (verbale di identificazione, verbale di sequestro del documento contraffatto, copia dello stesso, relazione tecnica dell'isp. Chianca, acquisita dopo il suo esame). All'esito le parti concludevano come sopra indicato.

Ritiene il giudicante che vi sia la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 477, 482 c.p..

Da quanto riferito dal V. Sovr. Severi, della Polizia ██████████ di Riccione, il 18 agosto 2015 il ██████████ era sottoposto a controllo da parte di una pattuglia in servizio notturno, ed era risultato positivo all'alcoltest. Gli agenti si facevano esibire i documenti e l'uomo mostrava un permesso

internazionale di guida rilasciato a suo dire dalle autorità brasiliane¹, che tuttavia la pattuglia inviava ai colleghi della polizia giudiziaria di Rimini per approfondimenti tecnici, perché apparentemente difforme dai modelli conosciuti.

L'isp. Chianca eseguiva tali esami, concludendo per la falsità del permesso: secondo il pubblico ufficiale si trattava infatti di un documento non rilasciato da un'autorità espressamente autorizzata, e in particolare non dalla competente autorità del Brasile, ma da una organizzazione internazionale che ha diverse sedi, la principale negli USA (a Miami), e vende attraverso *internet* questo tipo di documenti (che sono dunque acquisibili entrando nel sito, compilando un *form* e pagando una somma di denaro – un centinaio di dollari), recapitandoli per posta ai richiedenti.

Il documento così ottenuto è apparentemente simile ad un permesso internazionale di guida genuino, in quanto dotato di misure di sicurezza antifalsificazioni, e contiene la fotografia dell'intestatario. Come un permesso internazionale di guida originale, anche il documento in oggetto ha la funzione di accompagnare la patente di guida nazionale e tradurre le principali caratteristiche di quel documento rendendolo utilizzabile in tutto il mondo. La principale differenza è che si tratta di un documento di fantasia, in quanto emesso da un ente non autorizzato.

Ciò rende il documento in oggetto intrinsecamente falso, e non si tratta di un falso grossolano, in quanto al contrario, per quanto osservato dal teste Chianca, esso imita in maniera molto precisa i permessi internazionali

¹ “*International Motor Traffic – International driver's document... valid for driver license from Brazil*”.

genuini, comprese le misure antifalsificazione. In effetti, pur avendo proceduto alle contestazioni amministrative, e pur trattandosi di personale particolarmente esperto, gli operanti della pattuglia addetta al controllo hanno nutrito dubbi sulla genuinità del documento, tanto da inviarlo per approfondimenti tecnici al collega che svolge per ragioni d'ufficio tali esami e conosce tecniche di stampa e procedure di realizzazione di documenti falsi.

Deve ritenersi pertanto integrato il reato di contraffazione.

Anche se può ipotizzarsi che l'imputato si sia rivolto a terzi per la materiale contraffazione del documento in oggetto, egli deve in ogni caso reputarsi corresponsabile della falsità, dovendosi ritenere che chi fornisca la propria fotografia per il confezionamento d'un documento concorra nel delitto di falsificazione (si deve infatti considerare che l'uso personale – nell'interesse proprio – di un documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, sia l'autore della contraffazione²).

Quanto sopra evidenziato costituisce prova sufficiente del reato contestato all'imputato, che risulta peraltro compiutamente identificato per mezzo di altro documento, il passaporto, risultato genuino.

D'altra parte, il concorso nel reato di contraffazione esclude – per la

² V. sul punto, in fattispecie peraltro diversa, Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 47079 del 24/06/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 261281 *“Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta di colui che espone all'interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l'uso personale - nell'interesse proprio - del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, sia l'autore della contraffazione”*.

clausola di salvezza contenuta nell'art. 489 c.p. – la responsabilità penale per uso di atto falso (essendo il concorso punibile per non essere stata accertata la commissione all'estero della contraffazione³), reato che resta assorbito nella più grave fattispecie.

Quanto al trattamento sanzionatorio, pena adeguata alla gravità dei fatti commessi, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima quella di mesi quattro di reclusione, trattandosi di condotta di modesto rilievo.

Non vi sono elementi positivi diversi dalla mera incensuratezza per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Alla decisione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Stante l'assenza di precedenti penali e la possibilità di formulare prognosi favorevole in ordine al fatto che l'imputato si possa astenere in futuro dalla commissione di ulteriori reati, può concedersi la sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

³ Sez. 5, Sentenza n. 40650 del 08/11/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 236306 "Integra il delitto di uso di atto falso (489 cod. pen.), la condotta del cittadino straniero che esibisca agli organi di polizia, in occasione di controlli effettuati in Italia, il passaporto falsificato nella data di scadenza e nel codice di sicurezza, considerato che egli - ancorché non punibile, in difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta ministeriale, ex art. 10 cod. pen., per il delitto di cui all'art. 482 (falso materiale del privato in certificazione amministrativa commesso all'estero) - ha, tuttavia, fatto uso di un atto falso che costituisce una progressione criminosa delle condotte di falsificazione, punibile autonomamente solo se commesso da chi non abbia partecipato all'"editio falsi" o, comunque, per tale fatto non sia punibile, come nella specie in virtù del succitato art. 10 cod. pen., sicché nessun rilievo svolge, a tali fini, la circostanza che al contraffattore venga contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto uso del documento contraffatto".

██████████████████████████████ colpevole del reato a lui ascritto – ritenuta la fattispecie di cui all'art. 489 c.p. assorbita nel delitto di cui all'art. 477, 482 c.p. – e lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Dichiara la falsità del permesso internazionale di guida in sequestro e ne dispone la confisca e assegnazione ai fini di studio alla Sezione di polizia Stradale della Polizia di Stato di Rimini.

Riserva motivazione in giorni 45.

Rimini, 6 aprile 2017

Il Giudice
Silvia Corinaldesi
